

Firma «virtuale»

TUTELA DELLE PARTI

La sigla digitale dei contratti ha il valore di forma scritta

Le sottoscrizioni hanno diverso peso a seconda del livello di identificazione dell'acquirente

Giusella Finocchiaro
Matilde Ratti

■ In relazione alla forma del contratto, negli ordinamenti giuridici occidentali vige sin dal Medioevo il principio della libertà delle forme. Il Codice civile ha fatto proprio questo principio consentendo alle parti di scegliere di concludere i loro accordi nella forma che ritengono più opportuna. Di conseguenza un contratto può essere concluso sia in forma scritta sia in forma orale. Naturalmente, questo principio è applicabile anche ai contratti conclusi in rete, nell'ambito del commercio elettronico.

Il contratto Codice civile

Il Codice civile impone l'obbligo della forma scritta soltanto per alcuni particolari contratti. È il caso, ad esempio, delle donazioni. La forma scritta può essere richiesta affinché il contratto sia valido e vincolante tra le parti (e in questo caso si parla di forma scritta *ad substantiam*). Ad esempio, l'articolo 1350 del Codice civile richiede la forma scritta pena la nullità del contratto per gli accordi aventi ad oggetto beni immobili. Com'è noto, il contratto di compravendita di un appartamento deve essere stipulato per atto scritto. In altri casi la forma scritta è richiesta per dare prova dell'avvenuta conclusione del contratto (si parla di forma scritta *ad probationem*). È così, ad esempio, per i contratti assicurativi. Talvolta poi sono i contraenti che hanno interesse a concludere il contratto in forma scritta, poiché la prova in giudizio delle condizioni contrattuali e della data di conclusione del contratto è certamente più agevole potendo disporre di un docu-

mento sottoscritto dalle parti. In tutti i casi in cui la forma scritta è richiesta o preferibile, si pone dunque il problema dell'idoneità dei contratti conclusi online ad integrare il requisito della forma scritta.

Le firme elettroniche

Il Dlgs 82/2005, il Codice dell'amministrazione digitale, ha disciplinato il valore giuridico del documento informatico e delle firme elettroniche. In particolare, il decreto ha previsto quattro tipi di firme elettroniche, che si differenziano per caratteristiche tecniche e sicurezza, e che diversamente integrano il requisito della forma scritta. Le firme riconosciute nel nostro ordinamento sono ad oggi la firma elettronica semplice, la firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la **firma digitale**. La firma elettronica semplice può essere ad esempio una password. Il documento informatico a cui è apposta una firma elettronica semplice è liberamente valutabile dal giudice. Egli potrà dunque stabilire in giudizio se il documento elettronico sottoscritto con firma elettronica semplice integri o meno il requisito della forma scritta.

Per essere certi che il documento informatico integri il requisito della forma scritta, è invece necessario adoperare una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Per queste firme, il Codice dell'amministrazione digitale assicura infatti piena equivalenza con la forma scritta cartacea. Pertanto, un contratto bancario ben potrà essere validamente concluso con l'apposizione di una di queste tre firme. Ad esempio, con la cosiddetta firma grafometrica. La firma elettronica avanzata è definita dal Codice dell'amministrazione digitale come un processo complesso di identificazione del firmatario che deve anche garantire, rispetto alla firma elettronica semplice, un più elevato livello di sicurezza sull'identità del firmatario. La firma qualificata, poi, è un particolare tipo di firma elettronica avanzata, mentre la firma digitale è

una firma basata su una tecnologia specifica (la crittografia a chiavi asimmetriche).

Nel caso della vendita di un prodotto online tramite un sito Internet, il contratto avrà forma scritta se l'utente che ha effettuato l'acquisto è stato identificato tramite l'apposizione di una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Ma vi è una differenza tra queste tre firme, poiché la firma elettronica avanzata non può essere utilizzata in relazione a una particolare categoria di atti. Infatti, in base al Codice dell'amministrazione digitale, gli atti per cui è richiesta la forma scritta a pena di nullità che hanno ad oggetto beni immobili possono essere validamente firmati solo con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA
CHIAVEFirma
elettronica

La firma digitale - equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta - è associata stabilmente al documento elettronico sul quale è apposta e ne attesta con certezza integrità, autenticità, non ripudiabilità. Il documento così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La firma digitale consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale. Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni. Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati da **Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)** che garantiscono l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale.

■ SELPRESS ■
www.selpress.com

Gli obblighi del venditore. I rimedi del Codice del consumo

Se il bene ha vizi o difetti opera la garanzia di conformità

**Giusella Finocchiaro
Annarita Ricci**

■ Le garanzie sono i rimedi previsti dalla legge a favore del contraente per i vizi, cioè per i difetti materiali o funzionali, del bene consegnato o del servizio reso. Le garanzie sono disciplinate dal Codice civile e dal Codice del consumo, qualora il contraente sia un consumatore (vedi sopra).

Nel commercio elettronico, dove la maggiore parte dei contratti è costituita da contratti di vendita, le garanzie hanno ad oggetto i vizi della cosa venduta. Ma, ovviamente, qualora di vendita non si tratti, opereranno le garanzie dettate per quello specifico tipo contrattuale o per un contratto ad esso assimilabile. Ad esempio, nel caso di licenza di software, le garanzie dettate dal codice civile per il contratto di locazione.

Beni di consumo

Nella vendita dei beni di consumo, che costituisce il caso più frequente nel commercio elettronico, alla garanzia legale, prevista appunto dal Codice del consumo, si può aggiungere una garanzia convenzionale prestata dal fornitore. Ma la portata della garanzia legale non può essere esclusa né diminuita.

Gli articoli 129 e seguenti del Codice del consumo dettano il contenuto della garanzia legale di conformità. Il venditore ha obbligo di consegnare beni conformi al contratto di vendita: si presumono tali i beni idonei all'uso cui servono abitualmente beni dello stesso tipo; i beni che sono conformi alla descrizione fatta dal venditore; i beni che presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso ti-

po che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi; i beni che sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e dichiarato al venditore. Il difetto derivante dall'imperfetta installazione del bene è equiparato al difetto di conformità, quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o comunque sotto la sua responsabilità. Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro due anni dalla consegna del bene e che gli venga denunciato dal consumatore entro il termine (di decadenza) di due mesi dalla scoperta. Non sussistono vincoli di forma per la denuncia del difetto di conformità. La garanzia legale è oggetto di uno specifico diritto del consumatore: conseguentemente, è nulla un'eventuale pattuizione contrattuale per escludere o limitare detta garanzia.

I rimedi

Se c'è un difetto di conformità, il consumatore ha diritto a sua scelta alla riparazione del bene o alla sua sostituzione, sempre che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Il venditore deve provvedere entro un congruo termine dalla richiesta e senza arrecare eccessivi inconvenienti al consumatore. Il consumatore, può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ma solo se siano impossibili o eccessivamente onerose la riparazione e la sostituzione, se il venditore non abbia provveduto ad esse entro un congruo termine, o se l'avvenuto intervento ripristinatorio sia stato fonte di notevoli inconvenienti per il consumatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | OBBLIGO FORMA SCRITTA

Il Codice civile impone l'obbligo della forma scritta soltanto per alcuni particolari contratti. È il caso, ad esempio, delle donazioni. La forma scritta può essere richiesta affinché il contratto sia valido e vincolante tra le parti. È richiesta forma scritta, pena la nullità, per accordi aventi a oggetto beni immobili.

02 | FIRMA SEMPLICE

Il documento informatico al quale è apposta la firma elettronica semplice è liberamente valutabile dal giudice: potrà stabilire se il documento sottoscritto in tal modo integri o meno il requisito della forma scritta.

03 | LA GARANZIA

Per essere certi che il documento informatico integri il requisito della forma scritta, è necessario utilizzare una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. In tal caso il Codice dell'amministrazione digitale assicura piena equivalenza con la forma scritta cartacea.

04 | VENDITA ONLINE

Nel caso della vendita di un prodotto online tramite sito Internet, il contratto avrà forma scritta ai sensi di legge se l'utente che avrà effettuato l'acquisto è stato identificato tramite l'apposizione di una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

05 | BENI IMMOBILI

Gli atti per cui è richiesta la forma scritta, pena la nullità, che hanno a oggetto beni immobili possono essere validamente sottoscritti solo con firma elettronica qualificata o digitale.